

## **TI\_GERICHTE 72.2017.139 vom 21. Dezember 2017**

TI Tribunale d'appello, 2017-12-21, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_72.2017.139\\_d20171221](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_72.2017.139_d20171221)

FR: TI\_GERICHTE 72.2017.139 du 21 décembre 2017

IT: TI\_GERICHTE 72.2017.139 del 21 dicembre 2017

### **Regeste**

Truffa qualificata, ripetuta e in parte tentata; truffa semplice, tentata; falsità in documenti ripetuta; cattiva gestione ripetuta; denuncia mendace; sottrazione di cose requisite o sequestrate; furto; riciclaggio di denaro

### **Erwägungen**

#### **E. 13**

banconote da Euro 50.00, per un totale di CHF 135'120.00 e Euro 650.00. Al dibattimento, IM 2 ha di nuovo ammesso le proprie responsabilità, precisando di aver agito in tal modo in quanto: “Ho avuto paura, non sapevo cosa fare. Ho pensato a mia moglie e a tutto, volevo nascondere un po’ le cose, non volevo rimanessimo senza soldi. AD IM 2 risponde che mio padre non mi parla più. Mia madre mi sta aiutando con il lavoro, ma è l’unica. Con mio padre e mia sorella i rapporti purtroppo non sono più quelli di prima, avendoli io coinvolti in questa storia. Non ho collaborato fin da subito nell’inchiesta anche perché avevo paura di essere arrestato in un periodo difficile per mia moglie, ...omissis...” (v. interrogatorio dibattimentale). Anche questa imputazione, non contestata, non necessita dunque di ulteriori approfondimenti in fatto. 5.4. Bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento alternativamente cattiva gestione IM 1 e IM 2 sono accusati di tali reati ai ptt. 3 e 9 dell’AA, proposti dalla pubblica accusa in alternativa. Anche in questo caso, trattasi di imputazioni non contestate. Vista la proposta in alternativa, è comunque necessario soffermarsi sulla questione in diritto. 5.4.1. Giusta l’art. 163 CP, il debitore che, in danno dei suoi creditori, diminuisce fittiziamente il proprio attivo, in particolare distrae o occulta valori patrimoniali, simula debiti, riconosce debiti fittizi oppure incita un terzo a farli valere, è punito, se viene dichiarato il suo fallimento o se viene rilasciato contro di lui un attestato di carenza beni, con una pena detentiva sino a 5 anni o con una pena pecuniaria. A norma dell’art. 165 cifra 1 CP il debitore che, in un modo non previsto nell’art. 164 CP, a causa di una cattiva gestione, in particolare a causa di un’insufficiente dotazione di capitale, spese sproporzionate, speculazioni avventate, crediti concessi o utilizzati con leggerezza, svendita di valori patrimoniali, grave negligenza nell’esercizio della sua professione o nell’amministrazione dei suoi beni, cagiona o aggrava il proprio eccessivo indebitamento, cagiona la propria insolvenza o aggrava la sua situazione conoscendo la propria insolvenza, è punito, se viene dichiarato il suo fallimento o se viene rilasciato contro di lui un attestato di carenza di beni, con una pena detentiva sino a cinque anni. L’enumerazione delle condotte punibili non è esaustiva (DTF 6P.168/2006 consid. 8.2.1). L’art. 165 CP, diversamente dall’art. 164 CP, concerne di norma un comportamento complessivo (Globalverhalten) che va valutato dal giudice nella realizzazione dei suoi atti costitutivi, con ampio margine d’apprezzamento (Donatsch, Strafrecht III, Zurigo 2008, pag. 337; Wermeille, La diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers et de la gestion

fautive in: RPS 1999 pag. 385). Nell'apprezzare tale comportamento, il giudice deve, in particolare, valutare se vi sia stata una mancanza di senso di responsabilità che denota indiscutibilmente una leggerezza riprovevole (DTF 115 IV 41 consid. 2; Corboz, *Les infractions en droit suisse*, Vol. I Berna 2002, n. 21-22 ad art. 165; CCRP 10 marzo 2009, inc. 17.2008.75, consid. 8). Un solo atto di cattiva gestione può essere sufficiente a configurare l'infrazione. Se all'accusato vengono rimproverati più atti di cattiva gestione correlati con il fallimento, si deve considerare che ci si trova confrontati con una sola infrazione ma la pluralità di atti deve essere valutata nel quadro della commisurazione della pena (DTF 123 IV 195; Corboz, *op. cit.*, n. 30 ad art. 165). Per dotazione insufficiente del capitale la dottrina, facendo spesso riferimento al messaggio del Consiglio federale, annovera tutti i casi in cui un'impresa non dispone, già sin dall'inizio, di risorse sufficienti per far fronte alle spese generate dall'attività imprenditoriale che si accinge a svolgere, come pure i casi in cui il capitale azionario al momento della fondazione non è stato liberato dagli azionisti ed i casi in cui i conferimenti in natura sono stati sopravvalutati (Corboz, *op. cit.* N. 23 ad art. 165; Trechsel/Ogg; *Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar*, 2008, N. 5 ad art. 165; Messaggio del Consiglio federale concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare in: FF 1991 II pag. 873 ad n. 213.33). L'applicazione della norma presuppone, però, comportamenti di una certa gravità, poiché non è pensabile che l'infrazione possa consumarsi ogni qualvolta una società fallisca in seguito a un'insufficiente dotazione di capitale (Messaggio del Consiglio federale *cit.*, pag. 873). L'aspetto soggettivo della cattiva gestione ha suscitato vive controversie in dottrina fra coloro che, dopo la modifica del testo di legge, sostengono che l'infrazione può configurarsi solo col dolo eventuale (tesi minoritaria) e quelli invece che ritengono che, come in passato, è sufficiente la negligenza grave (tesi dominante). La giurisprudenza del Tribunale federale ha avuto modo di chiarire che il nuovo testo non ha fatto altro che riprendere e completare l'enumerazione degli atti di cattiva gestione dell'articolo previgente. La revisione non ha, quindi, modificato la natura degli atti punibili. Col che, pur avendo lasciato aperto il tema in talune decisioni (ad es. DTF 6S.24/2007 del 6 marzo 2007 consid. 3.5), l'Alta corte ha ammesso che i principi sviluppati dalla prassi precedente la modifica rimangono applicabili (DTF 6P.164/2006 del 29 dicembre 2006 consid. 9.3.3; 6P.168/2006 del 29 dicembre 2006 consid. 8.3.3.), ossia che il reato di cattiva gestione può essere commesso anche per negligenza grave (DTF 6B\_492/2009 del 18 gennaio 2010 consid. 2.2; 6P.29/2007 del 27 aprile 2007 consid. 11.1). Secondo la giurisprudenza pubblicata prima della modifica, è sufficiente che il reo abbia causato o aggravato l'insolvenza con una grave negligenza, ritenuto che l'intenzione di provocarla non è necessaria. L'autore deve, per contro, avere saputo che l'atto o l'omissione che gli è addebitata poteva contribuire a cagionare o ad aggravare l'insolvenza (DTF 115 IV 41 consid. 2). 5.4.2. L'art. 163 CP è una norma destinata a punire chi fittiziamente diminuisce il proprio attivo in danno dei creditori. Al contrario, l'art. 165 CP (cattiva gestione) punisce chi effettivamente diminuisce l'attivo societario mediante operazioni che violano manifestamente l'obbligo di diligenza che incombe all'amministrazione della società (*krasse Sorgfaltspflichtverletzung*). L'atto illecito del reato di bancarotta fraudolenta consiste nella simulazione della riduzione del capitale azionario, per esempio mediante occultamento di valori patrimoniali oppure mediante il trasferimento degli stessi da una società all'altra. In caso di occultamento di valori patrimoniali, il reato di bancarotta fraudolenta presuppone che alla vittima venga data una falsa impressione attraverso menzogne oppure mezze verità (carattere fraudolento). In conclusione, nel reato di bancarotta fraudolenta, la diminuzione dell'attivo societario è

fittizia, mentre in quello di cattiva gestione è reale

(Donatsch/Flachsmann/Hug/Maurer/Riesen-Kupper/Weder, StGB Kommentar; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch Handkommentar). 5.4.3. Nel caso di specie è dunque chiaro trattarsi di cattiva gestione, avendo gli imputati effettivamente diminuito l'attivo societario fino a causare il fallimento delle società. Con il che, essendo i fatti non contestati, la Corte ha confermato l'atto d'accusa propendendo per quest'ultima imputazione. 5.5. Denuncia mendace Questa imputazione riguarda invece il solo IM 1. L'imputato, nel corso dell'inchiesta, ha avanzato accuse nei confronti dell'ispettore ACPR 3, \_\_\_\_\_, in uno scritto indirizzato al PP \_\_\_\_\_ e direttamente a margine di un verbale dinanzi alla Polizia. Egli ha dichiarato di aver consegnato CHF 10'000.00 per il tramite di \_\_\_\_\_, all'isp. ACPR 3 e questo affinché quest'ultimo archiviasse il procedimento penale nei suoi confronti. L'interrogatorio di \_\_\_\_\_ ha permesso di evidenziare come trattasi anche in questo caso di bugie raccontate dall'imputato, il quale, con questo suo comportamento, ha comunque causato l'apertura di un procedimento penale nei confronti dell'ispettore di polizia, ben sapendo che in realtà lo stesso non aveva commesso alcun reato. A verbale finale, interrogato a tal proposito, egli si è limitato a giustificare il suo operato in tal senso: "Io non volevo denunciare l'ispettore o meglio io ho probabilmente frainteso tutta la questione. ADR che io non ricordo più bene come è andata ma sono molto dispiaciuto e credo di aver frainteso tutto." (AI 445). Anche questa imputazione, pure ammessa in aula, ha trovato dunque piena conferma. 5.6. Sottrazione di cose requisite o sequestrate sub. furto IM 1 è inoltre imputato di tali reati, proposti in subordinate, per fatti che avrebbe commesso nell'ambito di un precedente procedimento penale del 2012. Dal verbale finale, interrogato a tal proposito, emerge quanto segue: "La PP mi legge uno stralcio del mio verbale (...) 23 febbraio 2012 nell'ambito dell'INC.2009.3864 (pagg. 11 e 12): "PALA GOMMATA LIEBHERR L506 e MINISTRASPORTER HUTTER cingolato, acquistati mediante contratto leasing del 17 gennaio 2007 stipulato con la \_\_\_\_\_ La PP mi sottopone il contratto di finanziamento leasing (DOC. 4) e mi chiede chi lo ha firmato per conto della \_\_\_\_\_. Rispondo che l'ha firmato l'amministratore \_\_\_\_\_. La PP mi dice che la Pala Gommata (...) è stata sequestrata dal Ministero pubblico nelle mani di \_\_\_\_\_. Ne prendo atto. Preciso che io ho ceduto la proprietà della Pala Gommata a \_\_\_\_\_, in quanto gli dovevo un importo di circa 18'000/20'000 CHF per vari lavori, soprattutto di meccanico, che \_\_\_\_\_ aveva fatto a mio favore. A quel momento io avevo calcolato di aver pagato a favore della \_\_\_\_\_ un importo di circa 27'000 CHF, importo pari al valore della Pala Gommata. Visto quanto precede ho quindi deciso di cedere la Pala Gommata a \_\_\_\_\_, ritenuto come il prezzo della stessa era già stato coperto." La PP mi chiede se voglio prendere posizione. Confermo di aver preso la pala gommata. Io non ricordo il periodo, ma visto che mi viene detto aver chiesto le targhe dell'agosto 2012 è stato allora che io l'ho presa." (AI 445). Anche per queste imputazioni i fatti sono chiari e non contestati. Alla Corte non è restato che esaminare la questione in diritto, con il che, al dibattimento, le parti sono state preliminarmente rese edotte sul fatto che per i due reati è ammesso il concorso, essendo che gli stessi hanno quale scopo la protezione di due beni giuridici diversi (la pubblica autorità il primo, il patrimonio il secondo), i due sono stati dunque considerati come imputazioni singole, e non subordinate. Ne discende che la Corte ha infine confermato entrambi i capi d'accusa. 6. COMMISURAZIONE DELLA PENA 6.1. Se un'inchiesta per fatti simili è, di per sé, molto complessa, già solo considerata la voluminosità dell'incarto e l'alto numero di transazioni da esaminare, a renderla ancor più

complicata e ad ostacolare il lavoro degli inquirenti, gli accusati ci hanno messo un impegno e una dedizione fuori dal comune. Infatti, se al dibattimento sono finalmente cadute anche le ultime divergenze emerse nei rispettivi verbali finali, avendo gli imputati per finire riconosciuto tutti i fatti dell'AA, non si può non sottolineare come il loro comportamento processuale sia stato non soltanto non collaborativo, ciò di cui peraltro hanno pure diritto, ma addirittura collusivo. Come non menzionare: - per IM 1 le numerose lettere scritte dal carcere, con toni minacciosi nei confronti degli inquirenti, fino ad accusare un ispettore di essersi offerto per essere corrotto, accusa che è quanto di più infamante si possa rivolgere ad un funzionario di Polizia, anche perché assolutamente falsa ed inventata; - per IM 2 il fatto che, graziato dal GPC che lo ha scarcerato con generose misure sostitutive, rivelatesi, alla luce dei fatti, del tutto inefficaci, altro non ha fatto che provvedere subito a disfarsi della merce (in particolare, dei sassi) oggetto delle truffe, ricavandone un beneficio economico, per poi occultarne il provento (da notare, per un importo che andava ben oltre al prestito iniziale di 10'000.- o 20'000.- CHF da lui asseritamente dati al cugino), e per finire concordare con lui le versioni da riferire agli inquirenti. Detto, come già sopra precisato, che sulle imputazioni alternative si è optato per la cattiva gestione e non per la bancarotta fraudolenta, questione peraltro di scarso rilievo pratico, la Corte si è quindi chinata sulla questione della sanzione, da commisurarsi essenzialmente in funzione della colpa. 6.2. Giusta l'art. 47 cpv. 2 CP la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all'atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la repressibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell'ambito del precedente diritto designava con le espressioni " risultato dell'attività illecita " e " modo di esecuzione " (DTF 129 IV 6 consid. 6.1). Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a p. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto delle " circostanze esterne ", e meglio della situazione concreta dell'autore in relazione all'atto, per esempio situazioni d'emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell'art. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008 6B\_370/2007 consid. 2.2). Sul piano soggettivo, le colpe degli imputati si equivalgono. In sostanza, al di là di chi abbia dato concretamente avvio alle truffe, IM 2 e IM 1 hanno dato vita ad un sodalizio volto ad ingannare, sin dall'inizio, ignari fornitori, ordinando merci già con l'intenzione di non pagare, emblematico risultando l'uso di nominativi falsi ed inesistenti. Se è vero che, come giustamente precisato dalla difesa, il grado di inganno non è da considerarsi particolarmente elevato, è altrettanto vero che, a fronte dell'uso di false identità, risulta assai difficile per gli accusatori privati operare verifiche al riguardo del loro debitore, così come, francamente, alla ACPR 7, per fare un esempio, non si poteva pretendere di più di una verifica a RC dell'esistenza della società. Se per IM 2 pesa il riciclaggio, soprattutto per le sue finalità, per IM 1, sempre per le sue finalità, pesa la denuncia mendace. Anche sul piano oggettivo, le colpe degli imputati si equivalgono. Entrambi hanno malversato su un periodo lungo, ripetutamente e per importi di entità simile. Anche i concorsi, intesi come violazione di più beni protetti, sono molto vicini, fin quasi a sovrapporsi. In definitiva, la Corte ha ritenuto per entrambi, sia sul piano oggettivo che su quello soggettivo, una colpa grave per aver leso in maniera importante il

patrimonio altrui, per aver colpito più beni protetti, per mero fine di lucro, allorquando entrambi non ne avevano bisogno, perché anche IM 1, nonostante i debiti, un modus vivendi l'aveva trovato, trasferendosi all'estero. Del resto egli non ha delinquito per poi saldare i propri debiti, ma solo per egoismo. Venendo alle circostanze personali, IM 1 ha la posizione più grave poiché già pregiudicato. A lui la prigione di 10 anni prima non ha fatto alcun effetto. Abitare in Italia ed entrare in Svizzera a delinquere, era diventato un modo per garantirsi, dal suo punto di vista, l'impunità. Meno grave, da questo punto di vista, è la responsabilità di IM 2, che è alla sua prima esperienza giudiziaria, il piccolo precedente non avendo, per la Corte, rilievo alcuno visto che si è trattato di un episodio non particolarmente grave e punito con una dozzina di aliquote giornaliere. A favore di IM 1, per contro, va tenuto conto del lungo e anche sofferente carcere preventivo sofferto che, peraltro, per le considerazioni che seguiranno, pare aver comunque sortito effetti benefici significativi. Ne discende che, per la Corte, al netto di quanto si va a dire nelle considerazioni che seguono, adeguata alle colpe rispettive e alla situazione personale degli imputati, si giustificano senz'altro le richieste di pena avanzate dalla PP. 6.3. Senonché, improvvisamente, IM 1, dopo aver fatto di tutto per ostacolare il lavoro degli inquirenti (si pensi solo alle ricerche che si sono rese necessarie per rintracciare le persone inesistenti che lui insisteva a sostenere, invece, esistevano) ha finalmente deciso di assumersi le proprie responsabilità, ammettere le sue colpe, cambiare radicalmente i toni e passare in regime di anticipata espiazione della pena. Che in questa scelta siano prevalse anche considerazioni di opportunità processuali, è probabilmente vero, ma è altrettanto vero che egli oggi si è presentato in maniera radicalmente diversa da quella palesata in istruttoria. Detto che su IM 1 gravano pesanti precedenti e un comportamento sempre ai limiti della legge, spesso oltre la stessa, la Corte si è quindi chiesta se, in queste circostanze, dal profilo della prevenzione speciale, ossia della prevenzione della recidiva fosse più adeguato condannare IM 1 ad una pena ferma, senza più possibilità di essere sospesa, o sospenderla parzialmente ed assistere la parte sospesa di un periodo di prova massimo di 5 anni con il preciso monito che essa, se dovesse di nuovo delinquere, sarà senz'altro ripristinata. La Corte ha deciso per questa seconda opzione, eccezionalmente, volendo credere che questo ravvedimento – e solo grazie a questo – sia davvero sincero. Per non banalizzarlo, tuttavia, l'aspetto anche punitivo che deve rappresentare la pena, ha comunque fissato in 18 mesi la parte da espianare e in

## **E. 18**

mesi quella sospesa condizionalmente per un periodo di 5 anni. Del resto la Corte non ha prestato particolare credito alle concrete opportunità di lavoro di cui al contratto prodotto, sia perché non è indicato il grado di occupazione, sia i motivi per i quali la ditta sarebbe sempre disposta ad attendere che IM 1 esca di prigione, e sia, per finire, quale sarebbe il suo interesse ad assumerlo visto che egli nemmeno può vantare esperienze lavorative nel ramo \_\_\_\_\_. Quello prodotto appare in realtà poco più di una dichiarazione di comodo, allestito a meri fini processuali. 6.4. Per IM 2, detto di una colpa almeno equivalente, non dimentichiamo che egli non ha esitato a fingersi inabile al lavoro per incassare anche indennità non dovute, l'assenza di precedenti significativi e l'assunzione, comunque tardiva, di responsabilità (dopo aver truccato subito dopo la scarcerazione) non sono bastate per comprimere la pena entro i 24 mesi, per consentire una sospensione totale. A mente della Corte è dunque adeguata una pena detentiva di 30 mesi. Per lui la prognosi sembra essere meno problematica, perché ha un lavoro, sta formando un nucleo familiare e tutto sommato ha una famiglia che non lo ha, completamente, abbandonato. Per non pregiudicare la sua risocializzazione, conscia anche delle modalità che la legge offre in casi del genere,

facilitazioni che saranno ulteriormente concrete a partire dal 2018, la Corte ha fissato in sei mesi la quota parte da espiare, sospendendo il resto per un periodo di prova di tre anni. Anche lui deve sapere, da un lato, che solo la presa di coscienza e l'assunzione di responsabilità nell'ammettere i fatti (quello che ha fatto appena scarcerato è davvero gravissimo), gli ha evitato una pena detentiva ferma, e, dall'altro, che se nel periodo di prova dovesse commettere altri reati, la stessa (di 24 mesi) sarà ripristinata.

7. **PRETESE ACP** All'incanto si evidenziano numerosi atti forniti dai diversi accusatori privati in corso d'inchiesta, e nell'AA figurano, dettagliatamente elencati, prima le parti costituitesi accusatrici private ed in seguito i semplici danneggiati, vuoi perché hanno ricevuto la merce indietro, vuoi perché sono stati parzialmente risarciti, hanno rinunciato alla loro qualità di accusatori privati o non si sono mai costituiti tali. Al dibattimento gli imputati hanno riconosciuto integralmente le pretese degli accusatori privati, accolte nella misura indicata nel dispositivo della sentenza, nel quale sono pure indicati i riferimenti delle relative istanze di indennizzo in atti. Per il resto, gli accusatori privati sono stati rinviati al competente foro civile per la quantificazione della loro pretesa, rispettivamente per le parti di danno qui non integralmente riconosciute.

8. **ACCESSORI** Per quanto concerne i valori patrimoniali sotto sequestro, è stata ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro con attribuzione, deduzione fatta della tassa di giustizia e delle spese procedurali (ivi compresi gli importi dovuti ai difensori d'ufficio avv. \_\_\_\_\_, avv. DUF 1 e avv. DUF 2, con riferimento, oltre a quanto tassato nella presente sentenza, anche alle note d'onorario già tassate dal Ministero pubblico in corso d'inchiesta, v. AI 274, 475 e 476), della parte restante agli accusatori privati, proporzionalmente alle loro pretese qui riconosciute. Con riferimento agli oggetti ed alla documentazione sotto sequestro, ne è stata ordinata la confisca, salvo per i seguenti: - Unità di sistema (case) marca HP, modello pavillon slimline s5000, serial number CZH94000WT; - Hard disk "Western digital WD 8000", serial S/N 56WD807001407019CELL00; - Hard disk "DiamondMax21" da 320gb", serial S/N 5Qf1M27N; - Hard disk "Western digital WD 3200B EVT", rif. P/N465899-001 e CT nr: 2ADKP003HW5NY8; - Pc Card marca Exsys mod. EX-1356, avente seriale 607100516; - telefono cellulare Nokia avente IMEI \_\_\_\_\_; - scheda esterna \_\_\_\_\_; - la documentazione indicata al capitolo "Altre indicazioni ai sensi dell'art. 326 CPP", lett. B), pt. 2, limitatamente a quanto indicato alla lett. b) (cfr. AI 21, documentazione annessa all'AI 36, INC.2016.3535); alla lett. e) (cfr. AI 390); ed alla lett. f) (cfr. AI 288); per i quali è stato ordinato il dissequestro a favore di coloro che li detenevano al momento del sequestro. La tassa di giustizia di fr. 5'000.- e le spese procedurali sono state poste a carico dei condannati, in solido, con ripartizione interna in misura di ½ ciascuno. Per quanto concerne le note professionali dei difensori d'ufficio, giusta l'art. 135 cpv. 1 CPP, il difensore d'ufficio è retribuito secondo la tariffa d'avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento. Secondo l'art. 4 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (in seguito: Regolamento Tpu), l'onorario dell'avvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di fr. 180.- l'ora (cfr. DTF 132 I 201 consid. 8.5. - 8.7.; STF 1P.161/2006 del 25 settembre 2006 consid. 3.2.). La retribuzione del patrocinatore va fissata in considerazione del tempo impiegato, dell'importanza della pratica, dell'impegno difensivo e della qualità del lavoro prestato, delle difficoltà giuridiche e fattuali, del numero degli interrogatori e delle udienze ai quali il patrocinatore d'ufficio ha partecipato, del risultato ottenuto e della responsabilità assunta (cfr. art.

## E. 21

cpv. 2 LAvv; DTF 122 I 1 consid. 3a; STF 6B\_273/2009 del 2 luglio 2009, consid. 2.1; STF 6B\_960/2008 del 22 gennaio 2009 consid. 1.1; Harari/Aliberti, in Commentaire Romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 135, n. 15, pag. 575; Ruckstuhl, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. ed., Basilea 2014, ad art. 135, n. 3). In applicazione del principio generalmente riconosciuto secondo cui va retribuito il tempo corrispondente ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, non è determinante il tempo effettivamente impiegato ma, invece, il dispendio di un patrocinatore mediamente diligente e sperimentato nel diritto penale nella trattazione di un mandato di analoga complessità (per il Ticino, vedi Consiglio di Moderazione 19 novembre 1996, pag. 4, in re avv. B.; cfr., per un altro ambito, CARP del 18 maggio 2011, inc. 17.2011.22, consid. 3.3; CRP del 29 dicembre 2010, inc. 60.2010.218). Visto tutto quanto sopra, le note professionali degli avvocati DUF 1 e DUF 2, sono state approvate così come presentate, con unico adattamento riguardo al tempo effettivo del dibattimento, essendo state ritenute idonee ad un dispendio di un patrocinatore mediamente diligente in una simile causa penale. A carico degli imputati sono state poste infine anche le note professionali già tassate dal Ministero pubblico (AI 274 avv. \_\_\_\_\_, AI 475 avv. DUF 1 e AI 476 avv. DUF 2). visti gli art.: 12, 40, 43, 44, 47, 49, 51, 69, 70, 139, 146, 163, 165, 251, 289, 303 e 305bis CP; 82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese; dichiara e pronuncia: 1. IM 1 è autore colpevole di: 1.1. truffa ripetuta, in parte tentata 1.1.1. qualificata siccome commessa per mestiere, data la disponibilità dell'accusato ad agire ripetutamente sotto le ragioni sociali \_\_\_\_\_ in liquidazione e \_\_\_\_\_ in liquidazione per assicurarsi una regolare fonte (supplementare) di reddito, per avere nel periodo febbraio 2015 – ottobre 2016, a \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ ed in altre località in Svizzera e all'estero, al fine di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, agendo in parte in correatà con IM 2 e con terzi perseguiti separatamente, sotto il paravento delle società \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, nonché presentandosi nell'ambito delle trattative sotto false generalità, ripetutamente ingannato rispettivamente tentato di ingannare con astuzia gli organi e/o collaboratori di diverse ditte fornitrici, acquistando o tentando di acquistare a credito merce varia dalle stesse, sottoscrivendo le ordinazioni e/o conferme d'ordine con dei falsi nomi, o presentandosi direttamente presso le ditte fornitrici mediante false generalità, sottacendo l'assenza della volontà ab initio di far fronte al pagamento della merce ordinata, nonché sottacendo che le società non avevano mezzi propri per effettuare tali pagamenti, inducendo, in tal modo le ditte fornitrici a consegnare merce a credito per un totale di almeno CHF 453'936.90, rispettivamente tentando di indurle a consegnare merce a credito per un totale di almeno CHF 63'411.10, merce in parte recuperata, in parte restituita ai fornitori, ed in parte verosimilmente rivenduta sottocosto a terzi rimasti ignoti; 1.1.2. truffa semplice, tentata, per avere, nel periodo marzo – aprile 2015, a \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ ed in altre imprecisate località, in correatà con IM 2, al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, tentato di ingannare con astuzia le compagnie di finanziamento \_\_\_\_\_, e \_\_\_\_\_, e meglio per avere, inoltrando a nome della società \_\_\_\_\_ delle richieste volte ad ottenere l'erogazione di un finanziamento per l'acquisto di un camion, allegando alle stesse falsa documentazione (falsi contratti di lavoro, falsa valutazione dell'oggetto dell'acquisto) da loro formata o fatta formare, sottacendo che il camion sarebbe stato almeno in parte deprezzato, considerato che la gru prevista nella richiesta di finanziamento sarebbe stata smontata e sostituita con una di valore inferiore, tentato di danneggiare o di mettere così in pericolo, perlomeno

temporaneo, il patrimonio degli istituti di finanziamento, considerato che questi ultimi avrebbero erogato finanziamenti per un importo complessivo di circa CHF 225'000.00, ritenuto che i finanziamenti non sono stati concessi, non dando la società richiedente sufficienti garanzie, essendo la stessa inattiva da diverso tempo; 1.2. falsità in documenti ripetuta per avere, nel periodo marzo 2015 – aprile 2016, a \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ ed in altre imprecisate località, agendo in parte in correatà con IM 2, nonché con terzi perseguiti separatamente, al fine di nuocere al patrimonio altrui e di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, ovvero per perfezionare l'inganno astuto di cui sub 1.1, in 14 differenti occasioni, formato documenti falsi e attestato in documenti, contrariamente alla verità, fatti di importanza giuridica, facendone altresì uso a scopo d'inganno; 1.3. cattiva gestione ripetuta per avere, nel periodo maggio 2015 – fine 2016, a \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ ed in altre località del Ticino, in correatà con IM 2, nella loro qualità di organi di fatto delle società, a causa di cattiva gestione, cagionato o aggravato l'eccessivo indebitamento, rispettivamente l'insolvenza o aggravato la situazione conoscendo l'insolvenza delle società \_\_\_\_\_, con sede a \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, con sede ad \_\_\_\_\_, poi dichiarate fallite; 1.4. denuncia mendace per avere, nel corso del mese di novembre 2016, a \_\_\_\_\_ e a \_\_\_\_\_, in uno scritto indirizzato ad un Procuratore Pubblico e successivamente a margine di un verbale d'interrogatorio in Polizia, alla presenza del suo difensore, denunciato falsamente l'ispettore \_\_\_\_\_ ACPR 3, benché lo sapesse innocente, per provocare contro di esso un procedimento penale, dichiarando, contrariamente al vero, che lo stesso gli aveva chiesto, per il tramite di \_\_\_\_\_, il versamento direttamente a lui di un importo a contanti di CHF 10'000.00 allo scopo di archiviare il procedimento penale avviato nei suoi confronti, rispettivamente per coprire i costi dell'inchiesta; 1.5. sottrazione di cose requisite o sequestrate per avere, a \_\_\_\_\_, in circostanze di tempo non meglio precisate, ma verosimilmente nel corso del mese di agosto 2012, sottratto la pala gommata LIEBHERR L506, colore bianco, no. matricola 916.014.168, no. di telaio 371344, oggetto di sequestro nell'ambito del verbale d'interrogatorio di \_\_\_\_\_ di data 19 agosto 2009 (INC.2009.3846), oggetto che sapeva essere sotto sequestro da parte dell'autorità, considerato che ne era stato reso edotto nel corso del suo verbale d'interrogatorio del 23 febbraio 2012 nell'ambito dell'INC.2009.3846, considerato che egli ha poi proceduto a vendere il suddetto veicolo a tale \_\_\_\_\_ in data 31 agosto 2012; 1.6. furto per avere, in circostanze di tempo non meglio precisate, ma verosimilmente nel corso del mese di agosto 2012, a \_\_\_\_\_ a scopo di procacciarsi un indebito profitto, sottratto la pala gommata LIEBEHERR L506, colore bianco, no. matricola 916.014.168, no. di telaio 371344, oggetto di sequestro di data 19 agosto 2009, depositato presso \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_; e meglio come descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi . 2. IM 2 è autore colpevole di: 2.1. truffa ripetuta, in parte tentata 2.1.1. qualificata siccome commessa per mestiere, data la disponibilità dell'accusato ad agire ripetutamente sotto le ragioni sociali \_\_\_\_\_ in liquidazione e \_\_\_\_\_ in liquidazione per assicurarsi una regolare fonte (supplementare) di reddito, nel periodo febbraio 2015 – dicembre 2016, a \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ ed in altre località in Svizzera e all'estero, al fine di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, agendo in parte in correatà con IM 2 e con terzi perseguiti separatamente, sotto il paravento delle società \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, nonché presentandosi nell'ambito delle trattative sotto false generalità, ripetutamente ingannato rispettivamente tentato di ingannare con astuzia gli organi e/o collaboratori di diverse ditte fornitrici, acquistando o tentando di

acquistare a credito merce varia dalle stesse, sottoscrivendo le ordinazioni e/o conferme d'ordine con dei falsi nomi, o presentandosi direttamente presso le ditte fornitrici mediante false generalità, sottacendo l'assenza della volontà ab initio di far fronte al pagamento della merce ordinata, nonché sottacendo che le società non avevano mezzi propri per effettuare tali pagamenti, inducendo, in tal modo le ditte fornitrici a consegnare merce a credito per un totale di almeno CHF 350'435.05 , rispettivamente tentando di indurle a consegnare merce a credito per un totale di almeno CHF 61'920.70 , merce in parte recuperata ed in parte restituita ai fornitori, ed in parte verosimilmente rivenduta sottocosto a terzi rimasti ignoti ;

2.1.2. truffa semplice, tentata , 2.1.2.1. per avere, nel periodo marzo – aprile 2015, a \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ ed in altre imprecisate località, in correità con IM 1, al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, tentato di ingannare con astuzia le compagnie di finanziamento \_\_\_\_\_, e \_\_\_\_\_, e meglio per avere, inoltrando a nome della società \_\_\_\_\_ delle richieste volte ad ottenere l'erogazione di un finanziamento per l'acquisto di un camion, allegando alle stesse falsa documentazione (falsi contratti di lavoro, falsa valutazione dell'oggetto dell'acquisto) da loro formata o fatta formare, sottacendo che il camion sarebbe stato almeno in parte deprezzato, considerato che la gru prevista nella richiesta di finanziamento sarebbe stata smontata e sostituita con una di valore inferiore, tentato di danneggiare o di mettere così in pericolo, perlomeno temporaneo, il patrimonio degli istituti di finanziamento, considerato che questi ultimi avrebbero erogato finanziamenti per un importo complessivo di circa CHF 225'000.00 , ritenuto che i finanziamenti non sono stati concessi, non dando la società richiedente sufficienti garanzie, essendo la stessa inattiva da diverso tempo; 2.1.2.2. e per avere, nel periodo giugno 2015 – aprile 2016, a \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ ed in altre imprecisate località, notificato in più occasioni all'assicurazione \_\_\_\_\_ la propria inabilità lavorativa, trasmettendo diversi certificati medici che lo dichiaravano inabile al lavoro al 100%, inducendo così i funzionari dell'assicurazione a versare un'indennità in realtà non dovuta, considerato che è emerso che nei periodi di asserita incapacità lavorativa IM 2 ha comunque continuato a svolgere regolarmente le proprie mansioni in qualità di autotrasportatore, inducendo la \_\_\_\_\_ a versargli indebitamente a titolo di indennità giornaliera complessivamente CHF 71'250.00, considerato che nel frattempo l'imputato ha risarcito la cassa malati dell'importo di CHF 30'250.00 come richiesto da quest'ultima, la quale si è dichiarata tacitata; 2.2. falsità in documenti per avere, nel periodo marzo 2015 – marzo 2016, a \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ ed in altre imprecisate località, agendo in correità con IM 1 e terzi perseguiti separatamente, al fine di nuocere al patrimonio altrui e di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, ovvero per perfezionare l'inganno astuto di cui sub 2.1, in 9 differenti occasioni, formato documenti falsi e attestato in documenti, contrariamente alla verità, fatti di importanza giuridica, facendone altresì uso a scopo d'inganno; 2.3. cattiva gestione per avere, nel periodo maggio 2015 – fine 2016, a \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ ed in altre località del Ticino, in correità con IM 1, nella loro qualità di organi di fatto delle società, a causa di cattiva gestione, cagionato o aggravato l'eccessivo indebitamento, rispettivamente l'insolvenza o aggravato la situazione conoscendo l'insolvenza delle società \_\_\_\_\_, con sede a \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, con sede ad \_\_\_\_\_, poi dichiarate fallite; 2.4. riciclaggio di denaro per avere, a far tempo da ottobre 2016, a \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, compiuto atti suscettibili di vanificare il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo che provenivano da un crimine, e meglio per avere, prelevando in più occasioni denaro a contanti dal conto no. \_\_\_\_\_ della ditta individuale \_\_\_\_\_ acceso

presso \_\_\_\_\_, tentato di vanificare il ritrovamento e la confisca di parte del provento delle truffe di cui sopra, almeno CHF 125'000.00 a contanti, nascondendo tale denaro in una cassetta di metallo da lui interrata nella proprietà dei propri genitori a \_\_\_\_\_; e meglio come descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi . 3. IM 1 è prosciolto dall'imputazione di bancarotta fraudolenta di cui al pt. 3 dell'AA. 4. IM 2 è prosciolto dall'imputazione di bancarotta fraudolenta di cui al pt. 9 dell'AA. 5. Di conseguenza, 5.1. IM 1 trattandosi di pena parzialmente aggiuntiva a quelle di cui al decreto di accusa del 02.06.2014 (DAC 2009.3846) e del 30.09.2015 (DAC 2015.290); è condannato 5.1.1. alla pena detentiva di 36 (trentasei) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto. 5.1.2. L'esecuzione della pena detentiva è sospesa in ragione di 18 (diciotto) mesi, con un periodo di prova di anni 5 (cinque). Per il resto è da espiare. 5.2. IM 2 trattandosi di pena parzialmente aggiuntiva a quella di cui al decreto di accusa del 19.10.2015 (DAC.2015.6685), è condannato 5.2.1. alla pena detentiva di 30 (trenta) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto. 5.2.2. L'esecuzione della pena detentiva è sospesa in ragione di 24 (ventiquattro) mesi, con un periodo di prova di anni 3 (tre). Per il resto è da espiare. 6. Nei confronti di IM 1, è ordinata la revoca della sospensione condizionale della pena di 90 aliquote giornaliere a 30 CHF cadauna di cui al DAC 2009.3846. 7. Nei confronti di IM 2, è ordinata la revoca della sospensione condizionale della pena di 12 aliquote giornaliere a 40 CHF cadauna di cui al DAC 2015.6685. 8. IM 1 ed IM 2, sono condannati a pagare in solido le seguenti indennità per titolo di risarcimento del danno: - a ACPR 7, CHF fr. 57'637.30 (composti da fr. 4'173.50 per spese legali e fr. fr. 53'463.80 per risarcimento del danno) (AI 99, doc. dib. 1); - a ACPR 14, CHF fr. 22'903.20 (composti da fr. 7'808.40 per spese legali e fr. 15'094.80 per risarcimento del danno) (AI 121, doc. dib. 2 e 3); - a ACPR 11, CHF 4'903.35 (AI 102); - a ACPR 10, CHF 4'354.65 (AI 276); - a ACPR 8, CHF 23'667.65 (AI 1, INC. 2016.3535); - a ACPR 13, CHF 1'317.60 (AI 324); - a ACPR 12, CHF 1'442.05 (AI 328 e 426); - alla ACPR 15, CHF 9'700.- più interessi al 5% a partire dal 1.3.2017 (AI 430); 9. IM 1 è condannato a pagare le seguenti indennità per titolo di risarcimento del danno: - a ACPR 17, CHF 20'769.85 (AI 137); - a ACPR 16, CHF 6'132.80 (AI 416); - a ACPR 9, CHF 2'686.55 (AI 241); - a ACPR 18, CHF 6'476.20 (AI 98B). 10. Gli accusatori privati sono rinviati al competente foro civile per la quantificazione della loro pretesa, rispettivamente per le parti di danno qui non interamente riconosciute. 11. Per quanto concerne i valori patrimoniali sotto sequestro, è ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro con attribuzione, deduzione fatta della tassa di giustizia e delle spese procedurali (ivi compresi gli importi dovuti ai difensori d'ufficio avv. \_\_\_\_\_, avv. DUF 1 e avv. DUF 2, con riferimento, oltre a quanto tassato nella presente, anche alle note d'onorario già tassate dal Ministero pubblico in corso d'inchiesta, AI 274, 475 e 476), della parte restante agli accusatori privati, proporzionalmente alle loro pretese qui riconosciute. Il tutto a crescita in giudicato integrale della presente. 12. Con riferimento agli oggetti ed alla documentazione sotto sequestro, ne è ordinata la confisca, salvo per i seguenti: - Unità di sistema (case) marca HP, modello pavillon slimline s5000, serial number CZH94000WT; - Hard disk "Western digital WD 8000", serial S/N 56WD807001407019CELL00; - Hard disk "DiamondMax21" da 320gb", serial S/N 5Qf1M27N; - Hard disk "Western digital WD 3200B EVT", rif. P/N465899-001 e CT nr: 2ADKP003HW5NY8; - Pc Card marca Exsys mod. EX-1356, avente seriale 607100516; - telefono cellulare Nokia avente IMEI \_\_\_\_\_; - scheda esterna \_\_\_\_\_; - la documentazione indicata al capitolo "Altre indicazioni ai sensi dell'art. 326 CPP", lett. B), pt. 2, limitatamente a quanto indicato alla lett. b) (cfr. AI 21, documentazione annessa

all'AI 36, INC.2016.3535); alla lett. e) (cfr. AI 390); ed alla lett. f) (cfr. AI 288); per i quali è ordinato il dissequestro a favore di coloro che li detenevano al momento del sequestro, a crescita in giudicato integrale della presente. 13. La tassa di giustizia di fr. 5'000.- e le spese procedurali sono a carico dei condannati, in solido, con ripartizione interna in misura di ½ ciascuno. 14. Le spese per la difesa d'ufficio sono sostenute dallo Stato. 14.1. La nota professionale dell'avv. DUF 1 è approvata per: onorario fr. 4'431.00  
spese fr. 229.00 IVA (8%) fr. 372.80 totale fr. 5'032.80  
14.2. La nota professionale dell'avv. DUF 2 è approvata per: onorario fr. 4'320.00  
spese fr. 319.00 IVA (8%) fr. 371.10 totale fr. 5'010.10  
14.3. Il condannato IM 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l'importo di fr.10'747.05 (avv. \_\_\_\_\_, AI 274), e gli importi di fr. 1'343.50 (AI 475) e di fr. 5'032.80 (avv. DUF 1) (art. 135 cpv. 4 CPP). 14.4. Il condannato IM 2 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l'importo di fr. 29'794.60 (AI 476) e l'importo di fr. 5'010.10 (art. 135 cpv. 4 CPP). Distinta

spese :	Tassa di giustizia	fr.	5'000.--	Inchiesta	
preliminare		fr.	9'720.--	Spese diverse	fr.
225.--	Spese postali,tel.,affr. in blocco	fr.	523.95	fr.	15'468.95
Distinta spese a carico di IM 1 (1/2)	Tassa di giustizia	fr.	2'500.--		
Inchiesta preliminare		fr.	4'860.--	Spese diverse	
fr.	112.50	Spese postali,tel.,affr. in blocco	fr.	261.98	fr.
=====	Distinta spese a carico di IM 2 (1/2)	Tassa di giustizia			
fr.	2'500.--	Inchiesta preliminare	fr.	4'860.--	Spese diverse
			fr.	112.50	Spese postali,tel.,affr. in blocco
261.98	fr.	7'734.48	=====	Intimazione a: - Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona - Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano - Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), Nussbaumstrasse 29, 3003 Berna - Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano	Per la Corte delle assise criminali II
Presidente				La vicecancelliera	

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.